

## REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni<sup>(2)</sup>, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») ha effettuato una valutazione degli effetti delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento in questione.
- (2) L'Agenzia ha determinato che le attuali disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono troppo rigorose per gli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come «aeromobili a motore complessi».
- (3) Dato che è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avevano la possibilità di applicare deroghe agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 — che la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente applicato — le disposizioni dell'allegato I (parte M) devono essere integralmente applicate da tutti gli Stati membri a partire dal 28 settembre 2008, salvo modifiche adottate nei termini previsti.
- (4) L'Agenzia ha suggerito di apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare all'allegato I (parte M), per adeguare le vigenti prescrizioni alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza.

- (5) Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di familiarizzarsi in misura sufficiente con i nuovi requisiti della parte M e di procedere agli adattamenti necessari, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a differire l'applicazione della parte M agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale per un ulteriore periodo di uno o due anni, in funzione delle disposizioni in questione.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento tengono conto della comunicazione della Commissione «Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari»<sup>(3)</sup> dell'11 gennaio 2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'agenzia conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1) le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all'articolo 2:

«k) per «aeromobile ELA1» si intende il seguente aeromobile leggero europeo:

- i) un aeroplano, veleggiatore o veleggiatore a motore con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 1 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> COM(2007) 869 def.